

# COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

*Provincia di Forlì – Cesena*



## REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 82 del 28/12/2011**  
*(in vigore dal 01/01/2012*

)

# REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

## INDICE

### TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

#### Capo I

(DISPOSIZIONI PRELIMINARI)

Art.1 (Oggetto)

Art.2 (Determinazione a contrarre)

#### Capo II

(PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)

Art.3 (Metodi di scelta)

##### Sezione I

(Norme comuni alle procedure di gara)

Art.4 (Bandi)

Art.5 (Pubblicità)

Art.6 (Requisiti di partecipazione)

Art.7 (Documentazione dei requisiti)

Art.8 (Tornate di gare)

Art.9 (Cause di esclusione)

Art.10 (Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)

Art.11 (Competenze del servizio contratti)

Art.12 (Commissione giudicatrice)

Art.13 (Chiarimenti ed integrazioni)

Art.14 (Criteri di aggiudicazione.)

##### Sezione II

(Offerte)

Art. 15 (Contenuto)

Art. 16 (Modalità di presentazione delle offerte)

Art. 17 (Offerte anormalmente basse)

Art. 18 (Unica offerta)

#### Capo III

(PROCEDURA APERTA)

Art. 19 (Procedura aperta)

Art. 20 (Metodo di aggiudicazione)

Art. 21 (Svolgimento della gara)

#### Capo IV

(PROCEDURE RISTRETTE)

Art. 22 (Procedura ristretta )

Art. 23 (Prestazioni di particolare complessità)

Art. 24 (Modalità di scelta delle ditte da invitare)

Art. 25 (Lettera di invito)

Art. 26 (Procedura ristretta con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento)

Art. 27 (Procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)

Art. 28 (Procedura per prestazioni di particolare complessità)

#### Capo V

(PROCEDURA NEGOZIATA)

Art. 29 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)

Art. 30 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

Art. 31 (Rinvio ad altre disposizioni normative e regolamenti)

Art. 32 (Procedimento per la gara ufficiosa)

### **Capo VI**

(ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)

Art. 33 (Indagini di mercato)

Art. 34 (Gara esplorativa)

Art. 35 (Concorso di idee)

## **TITOLO II**

(DISPOSIZIONI SPECIALI)

### **Capo I**

(LAVORI PUBBLICI)

Art. 36 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori)

Art. 37 (Esecuzione dei lavori in economia)

Art.38 (Concessione di lavori pubblici)

Art. 39 (Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria)

Art.40 (Servizi Tecnici)

### **Capo II**

(SERVIZI E FORNITURE)

Art. 41 (Tipologia e oggetto del contratto pubblico di servizi e del contratto pubblico di forniture)

Art.42 (Esecuzione di Servizi e Forniture in economia)

Art. 43 (Servizi elencati negli allegati IIA e IIB del Codice)

Art. 44 (Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)

### **Capo III**

(INCARICHI)

Art. 45 (Disciplina generale)

## **TITOLO III**

(CONTRATTI IN GENERALE)

Art. 46 (Contenuto del contratto)

Art. 47 (Competenza alla stipula)

Art. 48 (Modalità di stipula)

Art. 49 (Revisione prezzi)

Art. 50 (Garanzie)

Art. 51 (Osservanza dei contratti collettivi nazionali ed altri obblighi)

Art. 52 (Subappalto - cessione del contratto – cessione del credito)

Art. 53 (Penali)

Art. 54 (Repertoriazione e adempimenti conseguenti)

Art. 55 (Oneri contrattuali e diritti)

Art. 56 (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)

Art.57 (Gestione dell'esecuzione del contratto)

Art.58 (Collaudo e verifica regolare esecuzione della prestazione)

Art.59 (Inadempimento e risoluzione del contratto)

Art.60 (Clausola compromissoria)

Art.61 (Proroghe e rinnovi contrattuali)

## **TITOLO IV**

(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)

Art.62 (Alienazioni beni mobili)

Art.63 (Alienazione di beni mobili pignorati)

Art.64 (Alienazione beni immobili)

Art.65 (Locazioni a titolo passivo)

Art.66 (Accordi di commercializzazione)

Art.67 (Sponsorizzazioni)

**TITOLO V**

(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Art. 68 (Interpretazione - abrogazione di norme)

## **TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)**

### **Capo I (Disposizioni preliminari)**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, forniture e servizi.
2. Il presente regolamento attua altresì le previsioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente «Codice») e d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (nel seguito semplicemente «Regolamento di esecuzione»), nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell'ordinamento.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il presente regolamento non si applica ai contratti societari ed in particolare alle procedure di scelta dei soci e i contratti che riguardano l'assunzione di personale.

#### **Art. 2 (Determinazione a contrarre)**

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione a contrarre assunta dal responsabile di area competente a norma di legge, statuto e regolamento di organizzazione.
2. Essa deve necessariamente indicare:
  - il fine che con il contratto s'intende perseguire;
  - l'oggetto del contratto;
  - la forma del contratto;
  - le clausole contrattuali ritenute essenziali;
  - le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
3. Con la determinazione a contrarre s'indica contestualmente la gara, se ne approvano gli atti fondamentali tra cui il bando o la lettera d'invito e si assume il relativo impegno di spesa.

### **Capo II (Procedure di Scelta del Contraente)**

#### **Art. 3 (Metodi di scelta)**

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, il comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo di cui al Codice.
2. Il Comune aggiudica i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.
3. Nei casi ed alle condizioni specifiche espressamente previste dalla normativa vigente, il Comune può aggiudicare i contratti pubblici mediante dialogo competitivo ovvero mediante procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

### **Sezione I (Norme comuni alle procedure di gara)**

#### **Art. 4 (Bandi)**

1. La procedura aperta, la procedura ristretta e, nei casi previsti dal Codice, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale o comunque ad atti contenenti norme e clausole contrattuali, devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, indicati in ordine decrescente di importanza.
4. Il bando o la lettera di invito devono precisare l'importo dell'eventuale cauzione provvisoria.

#### **Art. 5 (Pubblicità)**

1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In assenza di norme specifiche i bandi vengono pubblicati come indicato nelle schede "Allegato A" e, ove ritenuto opportuno e consentito dalle direttive europee, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
3. Tutti i bandi devono essere pubblicati all'Albo Pretorio del Comune e devono essere messi a disposizione delle categorie interessate presso l'Ufficio competente.
4. I responsabili di area, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, adottano forme di pubblicità integrative, attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e telematiche con accesso indifferenziato, a mezzo stampa e servizi televisivi e presso altri Comuni ed Enti pubblici ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e comunicato a tutti i partecipanti.

#### **Art. 6 (Requisiti di partecipazione)**

1. L'amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.
2. I predetti requisiti di partecipazione devono inderogabilmente sussistere, in ossequio al principio della parità di condizioni tra i concorrenti, al più tardi al momento della presentazione delle offerte.
3. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
4. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.
5. Non è ammessa la compartecipazione alle gare di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, qualora ciò comporti un'incidenza operativa e gestionale delle prime sulle controllate. In presenza di tale compartecipazione deve procedersi all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
6. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario

di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7. È vietata l'associazione in partecipazione.

8. Salvo quanto disposto nelle seguenti lettere a) e b), è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta:

- a) in caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto;

- b) in caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire

9. Della insussistenza di tali condizioni deve essere richiesta a pena di esclusione, idonea dichiarazione.

#### **Art. 7 (Documentazione dei requisiti)**

1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa nei casi e nelle forme previste dagli art.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000. Qualora le certificazioni o le attestazioni siano prodotte in copia, è necessaria la dichiarazione, anche apposta in calce alla copia stessa, che tali copie sono conformi all'originale ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni rese nelle forme previste dal medesimo art.47 del D.P.R. 445/00.

2. E' sempre fatta salva la facoltà per il Comune di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati, salve diverse disposizioni di legge. In ogni caso verranno verificati i requisiti relativamente ai soggetti aggiudicatari di contratti ai quali può essere richiesta la presentazione della documentazione in originale o in fotocopia autenticata.

3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d'appalto a mezzo di procedura aperta e procedura ristretta, il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti deve essere documentata tramite:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci;

c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.

4. Nei limiti previsti dal Codice, il Comune invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 8 (Tornate di gare)**

1. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda a più gare d'appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurarsi una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo più elevato,

con menzione delle altre istanze.

2. Tale documentazione deve essere allegata all'offerta relativa alla prima delle gare, che deve essere quella di importo più elevato, alla quale l'impresa concorre secondo l'ordine stabilito nel bando di gara.

#### **Art. 9 (Cause di esclusione)**

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.

2. Il Comune esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento di esecuzione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

3. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato, a cura del responsabile del procedimento, all'interessato, mediante comunicazione scritta contenente quanto prescritto dall'art.79 del Codice, nonché:

- gli estremi del provvedimento di esclusione;
- la causa di esclusione ed il relativo riferimento normativo;
- il nominativo del responsabile del procedimento;
- le modalità e i termini per ricorrere avverso il provvedimento di esclusione.

#### **Art. 10 (Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)**

1. Le attività di gestione delle procedure connesse all'attività negoziale sono di competenza dei responsabili di area.

2. Al responsabile di area interessata compete in particolare redigere il capitolato, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione, formare l'elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito.

3. In ogni fase del procedimento il Responsabile di area può avvalersi della consulenza tecnico-giuridica del Servizio Contratti o dell'assistenza del personale del servizio contratti per l'attività di verbalizzazione con il quale vanno altresì concordate le sedute pubbliche di gara.

4. Il responsabile di area e comunque il Presidente di gara nella procedura aperta e in quella ristretta, in seduta pubblica, provvede all'aggiudicazione del contratto salvi i casi in cui tale competenza spetti ad altro organo dell'Amministrazione.

#### **Art.11 (Competenze del servizio contratti)**

Il servizio contratti svolge le seguenti competenze:

- a) attività di consulenza e di supporto giuridico amministrativo a favore dei servizi comunali durante la fase di predisposizione degli atti di gara e degli schemi di contratto;
- b) assistenza e consulenza giuridica in fase di esecuzione della gara e nella fase di esecuzione del contratto quando richiesta dal Responsabile d'area.
- c) acquisizione della certificazione in originale necessaria per la stipulazione del relativo contratto a seguito dell'avvenuta aggiudicazione;
- d) acquisizione della certificazione antimafia quando richiesta della normativa vigente;
- e) partecipazione con funzioni di segretario, qualora venga nominata apposita commissione.

#### **Art. 12 (Commissione giudicatrice)**

1. Qualora la valutazione tecnica-qualitativa ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da apposita commissione, questa è presieduta dal Responsabile di area interessato o, in caso di motivata assenza o impedimento da suo delegato.
2. Alla nomina della Commissione provvede il Responsabile di area con apposito provvedimento successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico amministrativa, interni e/o esterni all'Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto.
4. Gli esperti esterni all'Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.
5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all'Amministrazione.
6. Nell'ipotesi in cui il contraente sia scelto con il criterio dell'offerta più bassa il responsabile di area può valutare, in relazione alle esigenze di celerità, semplificazione del procedimento e trasparenza di procedere alla valutazione delle offerte senza nominare la Commissione giudicatrice. In tal caso le operazioni di gara sono svolte dal responsabile del procedimento alla presenza di n.2 testimoni. Nel caso di nomina della Commissione, in presenza di aggiudicazioni con il criterio dell'offerta più bassa, la stessa potrà essere composta anche solo da membri interni.
7. La Commissione può delegare l'istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo "plenum".
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.
9. Dei lavori della Commissione giudicatrice, vengono redatti appositi verbali da parte del segretario della commissione che viene individuato in un dipendente dell'area interessata o in un dipendente del servizio contratti.
10. I verbali dovranno essere trasmessi a cura del segretario della commissione al responsabile del procedimento competente all'aggiudicazione definitiva. Detti verbali devono contenere le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse; e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure; h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
11. Per la fase in seduta pubblica si applica quanto previsto dall'art. 26, punto 2 a) e b), nonché quanto previsto per la sottoscrizione della documentazione e del verbale.

### **Art. 13 (Chiarimenti ed integrazioni)**

1. Nel corso dell'esame della documentazione il responsabile del procedimento o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente il completamento o chiarimenti della documentazione presentata sempre che si tratti di elementi o documenti non essenziali o del tutto mancanti e comunque la detta deficienza non deve costituire motivo di esclusione dalla gara.

## **Art. 14 (Criteri di aggiudicazione)**

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i contratti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto del contratto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
5. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando o la lettera d'invito può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

## **Sezione II (Offerte)**

### **Art. 15 (Contenuto)**

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l'amministrazione.

### **Art. 16 (Modalità di presentazione delle offerte)**

1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna del mittente, dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, nelle seguenti modalità:
  - a mezzo posta, Posta Elettronica Certificata (PEC) o altra forma di recapito autorizzato in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'Ufficio Protocollo nei termini previsti;
  - a mano, direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente;
  - via fax esclusivamente per le gare ufficiose relative alle acquisizioni di beni e servizi e lavori in economia;
3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.

### **Art. 17 (Offerte anormalmente basse)**

1. Fatte salve le norme vigenti di settore, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte del

Presidente della Commissione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi valutata anche sulla base della compatibilità con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.

2. Il Presidente della Commissione o il responsabile del procedimento assegna all'interessato un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per presentare le ragioni giustificative dell'offerta anomala presentata.

3. Nel verbale di gara deve risultare la determinazione della Commissione o del responsabile del procedimento in merito alla congruità dell'offerta a seguito del contraddittorio svolto con l'interessato e le motivazioni poste a sostegno della valutazione.

4. Nel caso in cui la Commissione o il responsabile del procedimento giudichino insufficienti o irragionevoli le giustificazioni addotte, si procederà all'esclusione dalla gara dell'impresa che ha presentato l'offerta anomala.

### **Art. 18 (Unica offerta)**

5. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.

6. Nel caso di procedura ristretta con offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o la lettera d'invito possono predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea all'aggiudicazione.

## **Capo III (Procedura Aperta)**

### **Art. 19 (Procedura aperta)**

1. Attraverso la procedura aperta l'Ente si rivolge alla generalità dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.

2. Salvo che la legge o il presente regolamento dispongano diversamente il Comune si avvale della procedura aperta.

### **Art. 20 (Metodo di aggiudicazione)**

1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, il Comune adotta preferibilmente i seguenti metodi di aggiudicazione:

- prezzo più basso determinato sulla base o di prezzi unitari o al massimo ribasso del prezzo posto a base di gara;
- offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi predeterminati nel bando.

### **Art. 21 (Svolgimento della gara)**

1. La procedura aperta deve essere esperita in luogo aperto al pubblico davanti alla Commissione o al responsabile del procedimento, in caso della mancata nomina della Commissione, e a due testimoni scelti dal responsabile medesimo preferibilmente nell'ambito dei dipendenti assegnati alla stessa area.

2. Delle operazioni di gara e dell'aggiudicazione viene redatto verbale firmato dai componenti della Commissione o dal dirigente responsabile dell'area, che presiede la gara, dai testimoni e dal segretario. Il verbale non tiene luogo di contratto.

3. Con riferimento allo svolgimento delle operazioni di gara si applica quanto disposto all'art. 26 in quanto compatibile.

4. Il contratto viene aggiudicato a norma dell'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.

## **Capo IV (Procedure ristrette)**

### **Art. 22 (Procedura ristretta)**

1. La procedura ristretta è una procedura alla quale possono partecipare solo i soggetti che siano stati espressamente invitati sulla base dei requisiti specificati nel bando di gara. Il bando costituisce un invito pubblico che legittima tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti a presentare domanda di partecipazione alla gara. Il responsabile del procedimento, dopo aver svolto l'istruttoria delle domande pervenute, redige l'elenco dei soggetti da invitare in possesso dei requisiti richiesti e dei soggetti esclusi. L'elenco è approvato con determina del Responsabile di area. Dalla pubblicazione della predetta determina dovrà essere omesso l'elenco dei soggetti partecipanti.
2. Il Comune si avvale della procedura ristretta: a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti; b) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
3. In tutti i casi in cui la procedura ristretta si svolga con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall'articolo 12.
4. Il contratto viene aggiudicato a norma dell'articolo 10, comma 4 del presente regolamento.

### **Art. 23 (Prestazioni di particolare complessità)**

1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante procedura ristretta, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.
2. Le offerte vengono giudicate da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 12, o, per quanto riguarda gli appalti di lavori, con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Commissione giudicatrice propone all'organo competente l'aggiudicazione a favore del progetto offerta che, rispondendo ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.
4. La procedura ristretta è preceduta dalla pubblicazione di un bando, nel quale l'amministrazione indica sommariamente le caratteristiche della prestazione richiesta e il limite di spesa, lasciando la definizione tecnico-economica ai concorrenti i quali dovranno presentare un'offerta indicante le condizioni ed il prezzo a cui sono disposti ad eseguire la prestazione.
5. Nel bando devono essere indicati i parametri di valutazione delle offerte, quali il prezzo, il valore tecnico ed estetico, il tempo ed il costo di realizzazione, utilizzazione e manutenzione, secondo il loro ordine d'importanza e con il punteggio corrispondente, cui la Commissione dovrà fare riferimento nella valutazione delle offerte.

### **Art.24 (Modalità di scelta delle ditte da invitare)**

1. Nei casi in cui la scelta del contraente avvenga con procedura di prequalifica, l'elenco dei soggetti da invitare viene formato con determinazione del Responsabile di area. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione, se ammessa dalla legge, deve essere motivata dal Responsabile di area. Della non ammissione e dei motivi che l'hanno causata deve essere data comunicazione agli interessati così come previsto dall'art.9 comma 3 del presente regolamento.

### **Art. 25 (Lettera di invito)**

1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione dell'oggetto della gara,

l'Amministrazione proponente, l'importo del contratto, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

#### **Art. 26 (Procedura ristretta con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento)**

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del presente regolamento l'operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica dal responsabile del procedimento - di norma il Responsabile di area - alla presenza di due testimoni scelti fra dipendenti dell'Amministrazione, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito. Nel caso di nomina della Commissione le operazioni di apertura delle offerte viene eseguita dalla stessa in seduta pubblica.
2. In particolare si procede:
  - a) all'esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di invito;
  - b) alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti;
  - c) all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi e siglando l'offerta.

La documentazione viene siglata dal Presidente e dai testimoni.

3. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, dispone un esperimento di migliororia tra i concorrenti presenti. In assenza dei concorrenti interessati si procede immediatamente al sorteggio.
4. Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.
5. Delle operazioni e dell'avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti ritenute rilevanti ai fini del procedimento.
6. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai due testimoni o in caso di nomina della Commissione dai Commissari e dal segretario verbalizzante.

#### **Art. 27 (Procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa - Svolgimento)**

1. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 14, comma 3, del presente regolamento, per la procedura di gara si applicano le disposizioni indicate all'articolo 12 ad esclusione di quanto previsto dal comma 6.
2. L'aggiudicazione da parte dell'organo competente avviene su proposta della Commissione giudicatrice. L'aggiudicazione non conforme alle proposte della Commissione deve essere compiutamente motivata.

#### **Art. 28 (Procedura per prestazioni di particolare complessità)**

1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la procedura ristretta all'articolo 27.
2. Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione può rinegoziare con l'aggiudicatario le condizioni di contratto per ottenere condizioni più favorevoli.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia .

### **Capo V (Procedura negoziata)**

#### **Art. 29 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)**

1. L'Amministrazione Comunale può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui all'art.56 del d.lgs.n.163/2006 e smi.
2. Resta salva la disciplina prevista per i lavori pubblici.

### **Art. 30 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)**

1. L'Amministrazione Comunale può aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui all'art.57 del d.lgs.n.163/2006 e smi.
2. Resta salva la disciplina prevista per i lavori pubblici.

### **Art. 31 (Rinvio ad altre disposizioni normative ed altri regolamenti)**

1. Fermo restando quanto disposto dal Codice, dal Regolamento di esecuzione e dalle restanti disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici si procede alla stipulazione dei contratti con procedura negoziata diretta: 1) Quando le procedure aperte e le procedure ristrette siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte; 2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte; 3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti; 5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio delle procedure aperte e ristrette; 6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme prescritte dal Codice. Nei casi previsti dal presente comma la ragione per la quale si ricorre alla procedura negoziata diretta, deve essere indicata nella determina a contrarre.
2. Sono fatte salve le diverse procedure negoziali previste dalla normativa in materia di contratti pubblici (accordo quadro; dialogo competitivo; sistemi dinamici di acquisizione), nonché quelle relative ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.
3. E' fatto salvo, altresì, quanto previsto:
  - dalla "disciplina per il conferimento degli incarichi esterni" approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.159 del 21/10/2008, stralcio del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n.49 del 29/03/2003, circa l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione comunale;
  - dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 23/04/2007, esecutiva ai sensi di legge.

### **Art. 32 (Procedimento per la gara ufficiosa)**

1. Salvo il rispetto delle disposizioni di leggi nazionali e comunitarie, e comunque per contratti di importo non superiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00), la scelta del contraente può avvenire attraverso gara ufficiosa.
2. La scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Responsabile di area interessata; il numero delle ditte non deve essere inferiore a tre, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero; in quest'ultimo caso l'atto di scelta deve precisare tale circostanza.
3. Le ditte vengono scelte tra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l'Amministrazione sotto il profilo tecnico-qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione e secondo le regole della rotazione e della disponibilità.
4. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole, in relazione all'oggetto del contratto, per la presentazione delle offerte. Alle ditte che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. In ogni caso l'idoneità tecnico-professionale delle ditte dovrà essere valutata in ossequio all'allegato XVII del d.lgs.n.81/2008 e smi.

5. Qualora ciò sia previsto nella lettera d'invito le offerte possono essere trasmesse all'Amministrazione anche tramite forme di trasmissione telematica con accesso protetto (qualora esistente).

6. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al Responsabile di area interessata e a due testimoni scelti nell'ambito dell'ufficio. Qualora per la particolare natura del contratto o per la modalità di valutazione dell'offerta, il responsabile di area lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell'articolo 12.

7. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Responsabile di area e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.

8. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo.

9. Il Comune - nel rispetto della par condicio dei concorrenti - può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro, per non più di due volte, un miglioramento dell'offerta in tal caso la lettera d'invito deve precisare tale facoltà.

10. Il Comune, nell'ambito della medesima gara, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articoli un'unica fornitura, qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.

11. Per l'aggiudicazione si applica il comma 4 dell'articolo 10 del presente regolamento.

## **Capo VI (Attività connesse a quella contrattuale)**

### **Art. 33 (Indagini di mercato)**

1. Prima di procedere alla gara, alla procedura negoziata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.

2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o, comunque, con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.

### **Art. 34 (Gara esplorativa)**

1. E' in facoltà del Comune, sia al fine di valutare le disponibilità del mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati, che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l'interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti, a formulare offerte e suggerimenti in merito all'oggetto contrattuale precisato nel bando.

2. Il bando e/o la lettera d'invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono altresì precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.

### **Art. 35 (Concorso di idee)**

1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nella eventuale lettera d'invito deve essere indicato: a) se al vincitore competerà un premio (e quale), ovvero un rimborso spese; b) se il Comune intende acquistare il progetto o l'elaborato, precisandone il prezzo; c) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative alla procedura di cui all'art.28.

## **TITOLO II (DISPOSIZIONI SPECIALI)**

### **Capo I (Lavori Pubblici)**

#### **Art. 36 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori)**

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono esser realizzati esclusivamente mediante contratti d'appalto o di concessione.
2. Negli appalti relativi a lavori, la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
  - a) la sola esecuzione;
  - b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
  - c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.53 del Codice.

#### **Art.37 (Esecuzione dei lavori in economia)**

1. L'esecuzione dei lavori in economia è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute all'art.125 del Codice, agli artt. 173, 174, 175, 176 e 177 del Regolamento di esecuzione, nonché al rispetto delle disposizioni portate dal Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 23/04/2007, esecutiva ai sensi di legge.

#### **Art.38 (Concessione di Lavori Pubblici)**

1. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al Codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità al predetto

Codice.

2. Le concessioni di lavori pubblici sono disciplinate agli artt.142 e seguenti del Codice e artt. 115 – 116 del Regolamento di esecuzione.

#### **Art.39 (Promotore finanziario, società di progetto e disciplina della locazione finanziaria per i lavori)**

1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del Codice, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione di cui al precedente articolo, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 152 e seguenti del Codice.

#### **Art.40 (Servizi Tecnici)**

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva

2. Per la disciplina degli incarichi afferenti i servizi tecnici, come sopra definiti, si fa espresso riferimento alle disposizioni portate dal Codice, dal Regolamento di esecuzione e dal regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.23 del 27/4/2007, esecutiva ai sensi di legge.

## **Capo II**

### **Servizi e Forniture**

#### **Art. 41 (Tipologia e oggetto del contratto pubblico di servizi e del contratto pubblico di forniture)**

1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e l'esecuzione in economia, le forniture e i servizi vengono realizzati mediante contratti d'appalto oppure mediante contratti di concessione (- di servizi) di cui all'art.30 del Codice.

#### **Art.42 (Esecuzione di forniture e servizi in economia)**

1. Le forniture e i servizi possono essere eseguiti in economia nel rispetto dell'art.125 del Codice, degli artt. 329 e seguenti del Regolamento di esecuzione, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione consiliare n.23 del 27/4/2007, esecutiva ai sensi di legge.

#### **Art. 43 (Servizi elencati negli allegati IIA e IIB del Codice)**

1. Gli appalti di servizi aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato IIA sono soggetti alle disposizioni del Codice.
2. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato IIB del Codice è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso Codice.
3. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato IIA che servizi elencati nell'allegato IIB del Codice sono aggiudicati conformemente a quanto disposto dal precedente comma 2 se il valore dei servizi elencati nell'allegato IIB è superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato IIA.

#### **Art. 44 (Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.
3. Ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991, n.266 "legge quadro sul volontariato" il Comune può stipulare, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, convenzioni con associazioni iscritte in apposito albo regionale che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
4. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
5. Il Comune può, altresì, stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni suddette deve essere data idonea pubblicità per garantire massima partecipazione dei soggetti interessati.
7. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

### **Capo III (Incarichi)**

#### **Art. 45 (Disciplina generale)**

1. Il conferimento degli incarichi esterni, diversi da quelli afferenti i servizi tecnici di cui all'art.40, deve seguire le disposizioni portate dal Codice, dal Regolamento di esecuzione, dal Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, nonché del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi, cui si fa espresso rinvio

## **TITOLO III (CONTRATTI IN GENERALE)**

### **Art. 46 (Contenuto del contratto)**

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il Responsabile di area competente alla stipulazione può apportare le modifiche volte a precisare il contenuto o altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio e fatto salvo quanto risulta dagli atti di gara.
3. Elementi essenziali del contratto sono: a) individuazione dei contraenti; b) oggetto del contratto; c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni; d) importo contrattuale; e) modalità e tempi di pagamento; f) durata del contratto; g) spese contrattuali e oneri fiscali.
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere: a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità; b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno; c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori; d) regolamentazione subappalto e subcontratto; e) cauzione definitiva; f) aumento o diminuzione della prestazione; g) proroga, rinnovo; h) revisione prezzi; i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge; l) eventuale clausola compromissoria; m) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali; n) elezione del domicilio; o) foro esclusivo di Forlì; p) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell'articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
4. Salvo l'obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell'offerta possono essere richiamati, a meno che si ritenga opportuno allegare o depositare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.
5. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici (artt. 137 e seguenti del Regolamento di esecuzione).

### **Art. 47 (Competenza alla stipula)**

1. Il Contratto è sottoscritto dal Responsabile di area (proponente) o dal suo sostituto.
2. Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione di danno.

### **Art. 48 (Modalità di stipula)**

1. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico:
  - a) a seguito di asta pubblica o procedura aperta;
  - b) a seguito di procedura ristretta;
  - c) quando la natura del contratto lo richieda (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito) o l'importo contrattuale sia comunque superiore ad € 20.000,00 (euro ventimila/00).
2. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell'atto.
3. Per importi fino a € 10.000,00 (euro diecimila/00) la stipulazione dei contratti può avvenire:
  - a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;

b) mediate sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione da parte dell'aggiudicatario del lavoro, servizio o fornitura; alla determinazione viene apposto il bollo;

c) mediante sottoscrizione da parte dell'aggiudicatario del lavoro, servizio o fornitura del capitolato d'appalto o del disciplinare d'onori.

In ogni caso gli atti sottoscritti devono contenere tutte le condizioni di esecuzione del contratto.

4. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica (nonché all'autentica delle scritture private) provvede di norma il Segretario, salvo i casi attribuiti per legge alla competenza di un notaio. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.

5. Il Segretario può procedere all'autenticazione di atti unilaterali d'obbligo: 1) qualora siano richiesti dall'Amministrazione all'interno di un procedimento volto all'emanazione di un atto di sua competenza; 2) qualora siano effettuati a favore dell'Amministrazione stessa; 3) qualora promani dalla stessa.

6. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario provvede alla rogazione dei contratti e alle autentiche chi legalmente lo sostituisce.

#### **Art. 49 (Revisione prezzi)**

1. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.

#### **Art. 50 (Garanzie)**

1. I soggetti candidati agli affidamenti possono essere esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria di cui all'art.75 del Codice nelle procedure di affidamento di importo inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00); della circostanza dell'esonero dovrà essere fatta menzione negli atti di gara.

2. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice per tutti gli affidamenti di importo fino a € 20.000,00 (euro ventimila/00), a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile; della circostanza dell'esonero dovrà essere fatta menzione negli atti di gara.

3. Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

#### **Art. 51 (Osservanza dei contratti collettivi nazionali ed altri obblighi)**

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. In caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'esecutore del contratto o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.118, comma 8, ultimo periodo del Codice trovano applicazione gli artt.4, 5 e 6 del Regolamento di Esecuzione.

3. In ogni caso l'esecutore del contratto, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e

cottimi di cui all'art.118 è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

4. L'esecutore del contratto, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", dovranno: assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge; impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Forlì – Cesena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge. Il Comune di Sogliano al Rubicone ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15gg, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora vengano eseguite transazioni in violazione delle disposizioni dell'art.3 della legge 13.08.2010, n.136.

#### **Art. 52 (Subappalto - cessione del contratto - cessione del credito)**

1. È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.118 del Codice.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art.116 del Codice.
3. Salvo casi eccezionali, espressamente previsti negli atti di gara, è consentita la cessione del credito, secondo le disposizioni dell'art.117 del Codice.

#### **Art. 53 (Penali)**

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori normalmente devono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 145 e 298 del Regolamento di Esecuzione, la penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.

#### **Art. 54 (Repertoriazione e adempimenti conseguenti)**

1. Salvo quanto previsto all'art. 48, comma 3, e salvo diverse disposizioni i contratti vengono stipulati e immessi a Repertorio, tenuto dal Segretario, a cura del Servizio Contratti.
2. Gli originali dei contratti immessi a repertorio sono conservati a cura del Segretario, presso il Servizio Contratti che provvede altresì alla loro registrazione e agli altri adempimenti dovuti per legge.
3. Il servizio trasmette copia del contratto all'ufficio proponente nonché agli uffici interessati, per gli adempimenti di loro competenza.
4. Gli atti non immessi a Repertorio sono conservati in raccolta presso il servizio di competenza.

#### **Art. 55 (Oneri contrattuali e diritti)**

1. Ai contratti stipulati dal Comune, alle scritture private e agli atti unilaterali d'obbligo autenticati dal Segretario vengono applicati i diritti di segreteria con le modalità previste dalla legge. Tali diritti sono posti a carico della parte che sostiene le spese contrattuali.
2. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente.
3. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, concessioni in uso, comodati gratuiti di beni

immobili e di beni mobili da parte di privati o associazioni possono essere parzialmente poste a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza di un effettivo interesse alla stipulazione da parte dell'ente.

#### **Art. 56 (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)**

1. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art.76 del Codice, nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente (art.311 del Regolamento di esecuzione).
3. Resta salva la normativa in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 57 (Gestione dell'esecuzione del contratto)**

1. Il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto avvalendosi di un direttore dell'esecuzione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 272, comma 5, del Regolamento di esecuzione e dal comma 3 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:
  - a) di prestazioni di importo superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
  - b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
4. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 3, lettera b), il Comune può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal Responsabile di area competente, la stazione appaltante può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal Codice, dal Regolamento di esecuzione e dai regolamenti comunali per l'affidamento dei servizi.
6. Resta salva la normativa in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 58 (Collaudo e verifica regolare esecuzione della prestazione)**

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme della Parte IV, Titolo IV "Verifica di conformità" del Regolamento di esecuzione.
  2. Resta salva la normativa in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 59 (Inadempimento e risoluzione del contratto)**

1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Responsabile di area preposto all'esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Responsabile di area ha

- l'obbligo di applicare le sanzioni concordate.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione dello stesso, vengono valutati dal Responsabile di area interessato, sentito il Segretario per i provvedimenti più opportuni.
  4. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il Responsabile di area, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede in collaborazione con il Segretario alla risoluzione del contratto.
  5. Qualora il Responsabile di area valuti che la risoluzione implichi conseguenze non rientranti nelle proprie competenze di gestione propone la risoluzione del contratto alla Giunta Comunale con articolata relazione.

#### **Art. 60 (Clausola compromissoria)**

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del Codice, possono essere deferite ad arbitri.
2. Il Comune indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà, o meno, la clausola compromissoria. L'aggiudicatario può ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non è inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. È vietato in ogni caso il compromesso.
3. Di norma l'arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Forlì.
4. In contratti di particolare importanza può essere previsto che le controversie siano sottoposte ad un collegio arbitrale composto da tre membri, uno scelto dal Comune, uno dalla controparte. Il Presidente è nominato d'intesa tra le parti; in caso di mancato accordo è nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì.
5. L'arbitro di nomina comunale è scelto tra gli esperti anche esterni e funzionari preposti alla materia.
6. In ogni caso gli arbitri giudicano secondo diritto. Si applicano per il resto le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

#### **Art. 61 (Proroghe e rinnovi contrattuali)**

1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori; i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
2. Il rinnovo è consentito esclusivamente nelle forme e modi previsti dalla legge.
3. Se prevista nell'originario contratto, è ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.
4. Sono fatte salve le norme relative all'individuazione dell'importo contrattuale ai fini delle modalità di individuazione del contraente.

### **TITOLO IV (DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)**

#### **Art. 62 (Alienazioni beni mobili)**

1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme

previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.

3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.

4. E' consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.

#### **Art. 63 (Alienazione di beni mobili pignorati)**

1. Per la vendita dei beni mobili pignorati, consegnati invenduti dalla competente Esattoria comunale, l'Amministrazione procede a trattativa privata in base ad apposito regolamento.

#### **Art.64 (alienazioni di beni immobili)**

1. I contratti di alienazione di beni immobili dai quali derivi un'entrata per l'Ente sono preceduti da asta pubblica al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura.

2. Per alienazioni di immobili fino a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) il bando viene pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet del Comune, ai Comuni limitrofi e un avviso dello stesso viene pubblicato su un quotidiano a diffusione locale.

3. Per alienazioni di immobili oltre € 200.000,00 (euro duecentomila/00) le forme di pubblicazione di cui al comma precedente sono integrate con la pubblicazione dell'estratto del bando sul BUR e di un avviso dello stesso su di un quotidiano a tiratura nazionale.

4. Il metodo di aggiudicazione che viene preferibilmente adottato è quello delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d'asta;

5. E' ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto quando le condizioni giuridiche e di fatto del bene da alienare rendano non praticabile il ricorso al pubblico incanto ovvero nei casi in cui l'alienazione del bene avvenga a favore di Enti pubblici o istituti di diritto pubblico.

6. La trattativa privata è altresì ammessa:

- nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia andata deserta;
- quando esista per legge o è giuridicamente stabilito un diritto di prelazione o un diritto reale di godimento;
- quando l'alienazione avviene a seguito di accordo transattivo a definizione di una pendenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa;
- quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzioni di particolari servitù attraverso la permuta con un bene immobile comunale senza dover ricorrere alla procedura espropriativa;
- nell'ipotesi di alienazioni di beni immobili di valore inferiore ai € 20.000/00 (euro ventimila/00) qualora ci sia un interesse diretto all'acquisto da parte dei confinanti e quando costoro siano stati tutti preventivamente interpellati circa le condizioni della cessione. In queste ipotesi vengono garantite forme di pubblicità successive alla trattativa privata.

#### **Art.65 (Locazione a titolo passivo)**

1. Per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati è ammesso il ricorso alla procedura negoziata diretta anche per contratti di importo superiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00).

2. In queste ipotesi vengono garantite forme di pubblicità successive alla scelta del contraente.

#### **Art. 66 (Accordi di commercializzazione)**

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.

#### **Art. 67 (Sponsorizzazioni)**

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie, nonché di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione.

2. Il ricorso al contratto di sponsorizzazione resta subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art.43 della legge 449/1997, all'art.119 del d.lgs.n.267/2000, dell'art.26 del Codice, nonché delle "linee guida per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" approvato con Delibera di Giunta Comunale n.180 del 02/12/2010, esecutiva ai sensi di legge.

#### **Art. 68 (Interpretazione - abrogazioni)**

1. Tutti gli importi menzionati dal presente regolamento sono esenti IVA.

2. E' abrogato il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n.4 del 24/01/2005.

## ALLEGATO A

### AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER I CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

*Norme di riferimento: Art. 63 del Codice*

1. **GUCE** (integralmente o come avviso di pubblicazione se pubblicato sul profilo del committente)
2. **Profilo del committente** (facoltativo)
3. **Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture** ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)); per gli approvvigionamenti d'interesse regionale l'attività è adempiuta mediante pubblicazione sul sito della Regione Emilia – Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it) ;
4. **Sito informatico dell'Osservatorio dell'AVCP**

### AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

*Norme di riferimento: Art. 122 e 124 del Codice*

Per i contratti sottosoglia comunitaria tale avviso è facoltativo, ed è pubblicato su:

1. **Profilo del committente**, ove istituito;
2. **Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture** ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)); per gli approvvigionamenti d'interesse regionale l'attività è adempiuta mediante pubblicazione sul sito della Regione Emilia – Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it) ;
3. **Sito informatico dell'Osservatorio dell'AVCP**

### BANDO PER CONTRATTI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

*Norme di riferimento: Art. 66 del Codice*

1. **GUCE** (effettuata mediante fax di massimo 650 parole o in modo elettronico mediante il sito <http://simap.europa.eu/>, la pubblicazione avviene entro massimo 12 giorni se l'invio è avvenuto mediante fax o entro massimo 5 giorni se vi è stato l'invio informatico, in ogni caso si ha conferma della informazione trasmessa, la quale fa prova della pubblicazione).
2. **GURI** , effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Dalla pubblicazione sulla GURI decorrono gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, quali i termini per impugnare il bando
3. **Profilo del committente**
4. **Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture** ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)) per gli approvvigionamenti d'interesse regionale l'attività è adempiuta mediante pubblicazione sul sito della Regione Emilia-Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it). La pubblicazione deve avvenire entro 2 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente.
5. **Sito informatico dell'Osservatorio dell'AVCP**
6. **Quotidiani**, due a diffusione nazionale e due a diffusione locale, pubblicazione per estratto. La pubblicazione deve avvenire dopo 12 giorni dall'invio alla Commissione Ce.

### BANDO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (LAVORI)

#### **Lavori d'importo maggiore o uguale a 500.000 euro**

*Norme di riferimento: Art. 122 del Codice*

1. **GURI** : La pubblicazione viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello

del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Dalla pubblicazione sulla GURI decorrono gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, quali i termini per impugnare il bando

2. **Profilo del committente**

3. **Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture** ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)) per gli approvvigionamenti d'interesse regionale l'attività è adempiuta mediante pubblicazione sul sito della Regione Emilia-Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it). La pubblicazione deve avvenire entro 2 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente.

4. **Sito informatico dell'Osservatorio dell'AVCP**

5. **Quotidiano**, il principale a diffusione nazionale o locale.

### **Lavori d'importo minore a 500.000 euro**

*Norme di riferimento: Art. 122 del Codice*

1. **Albo pretorio del Comune** dove si eseguono i lavori

2. **Albo pretorio della Stazione appaltante**

3. **Sul sito della Regione Emilia – Romagna** [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it) (nell'ambito dell'integrazione delle procedure di monitoraggio conseguenti)

### **BANDO PER CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (SERVIZI E FORNITURE)**

*Norme di riferimento: Art. 124 del Codice*

1. **GURI**, effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Dalla pubblicazione sulla GURI decorrono gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, quali i termini per impugnare il bando.

2. **Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture** ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)) per gli approvvigionamenti d'interesse regionale l'attività è adempiuta mediante pubblicazione sul sito della Regione Emilia-Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it). La pubblicazione deve avvenire entro 2 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente.

3. **Sito informatico dell'Osservatorio dell'AVCP**

4. **Albo Pretorio della stazione appaltante**

### **AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)**

*Norme di riferimento: Art. 66 del Codice*

1. **GUCE** (svolta mediante fax 650 parole max o in modo elettronico mediante il sito <http://simap.europa.eu/>)

2. **GURI**, effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

3. **Profilo del committente**

4. **Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture** ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)) per gli approvvigionamenti d'interesse regionale l'attività è adempiuta mediante pubblicazione sul sito della Regione Emilia-Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it). La pubblicazione deve avvenire entro 2 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente.

5. **Sito informatico dell'Osservatorio dell'AVCP**

6. **Quotidiani**, due a diffusione nazionale e due a diffusione locale, pubblicazione per estratto. La pubblicazione deve avvenire entro 12 giorni dall'invio alla Commissione Ce.

### **AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (LAVORI)**

*Norme di riferimento: Art. 122 del Codice*

1. **Profilo del committente**, ove istituito.

**2. Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it))** per gli approvvigionamenti d'interesse regionale l'attività è adempiuta mediante pubblicazione sul sito della Regione Emilia-Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it).

**3. Sito informatico dell'Osservatorio dell'AVCP**

## **AVVISO SUL RISULTATO DELLA PROCEDURA D'AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA COMUNI TARIA ( SERVIZI E FORNI TURE)**

*Norme di riferimento: Art. 124 del Codice*

**1. Sito informatico del Ministero delle Infrastrutture ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it))** per gli approvvigionamenti d'interesse regionale l'attività è adempiuta mediante pubblicazione sul sito della Regione Emilia-Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it).

**2. Sito informatico dell'Osservatorio dell'AVCP**

## **ALTRE PUBBLICAZIONI**

Vi sono inoltre altre procedure ed avvisi che hanno l'obbligo di essere pubblicati sul sito della Regione Emilia-Romagna [www.sitar-er.it](http://www.sitar-er.it) :

- procedura ristretta semplificata (a norma dell'art. 123, cc. 13 e ss. gli elenchi annuali degli operatori economici sono trasmessi all'Osservatorio);
- sistema dinamico di acquisizione;
- avviso per la realizzazione di alloggi per l'edilizia sociale, a norma dell'art. 61, c. 3 del Codice;
- avvalimento, a norma dell'art. 49, c. 10 del Codice dei contratti pubblici;
- appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a norma dell'art. 204 del Codice dei contratti pubblici.